

non fanno più parte dell'elenco allegato al proprio decreto del 30 novembre 2013 (per effetto delle citate ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 del 2013).

DECRETO 12 dicembre 2013 - Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (GU n. 292 del 13 dicembre 2013)

Con tale decreto, è stata fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2014, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 c.c.

STABILITÀ 2014

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (GU n. 302 del 27 dicembre 2013)

Si tratta della legge di stabilità per l'anno 2014, che reca una serie di disposizioni che incidono in maniera considerevole sulle attività istituzionali degli agenti della riscossione, oltre a norme che rivestono comunque interesse per le società del Gruppo.

Si riportano, di seguito, i commi dell'art. 1 di specifica rilevanza:

- **commi 606-607: Riduzione di compensi per spese di giustizia**

Con l'obiettivo di razionalizzare i costi della giustizia, i commi in esame modificano l'art. 30, comma 1 (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile), disponendo (comma 606, lett. a) l'aumento a 27 euro dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati. Ai sensi del comma 607, tale aumento si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, cioè dopo il 1° gennaio 2014;

- **comma 610: Proroga riscossione enti locali**

In sede di esame del "ddl stabilità" da parte del Senato è stata introdotta una disposizione che proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, differendo alla stessa data anche il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Difatti, il comma in parola modifica il comma 2-ter dell'art. 10 del DL n. 35/2013 (vedi sopra) che, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 53 del decreto del fare (DL n. 69/2013), aveva allineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013, al fine di favorire il riordino della,

disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

- **comma 611, lett. c): Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione**


Si tratta di una disposizione intervenuta, nell'ambito delle misure per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria, sulla disciplina del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione previsto dall'art. 1, commi 531-535 della legge di stabilità per l'anno 2013. Le novità di maggior rilievo riguardano, in particolare, la norma di cui al comma 533 del citato art. 1 della legge di stabilità 2013, in cui sono indicati i criteri che il Comitato è incaricato di elaborare, ai quali è stato aggiunto (con la nuova lett. b-bis) quello relativo alla "individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate".

È stato, poi, introdotto il comma 533-bis, prevedendo che, nella definizione dei criteri di cui al citato comma 533, il Comitato debba tener "conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti";

- **comma 611, lett. d) : Controlli sull'attività di riscossione**

La lettera in esame riformula l'art. 17 del d.lgs. n. 123/2011 in materia di controlli sull'attività di riscossione e, in base al nuovo testo, si prevede che:

- l'attività di controllo sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 1). In tal modo, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo viene inserito nell'ambito del procedimento relativo ai controlli sull'attività di riscossione;
- il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione (comma 2);
- l'Agente della riscossione fornisca annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti (in luogo del vigente documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione). Tale valutazione va effettuata, singolarmente, per i crediti di importo



superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il limite di 500.000 euro può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3);

- **comma 611, lett. e): Rimborsi spese**


La lettera e) dispone che l'agente della riscossione maturi il diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (prevista dalla voce 16 della tabella A allegata al d.m. 21 novembre 2000) nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva (comunicazione introdotta dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis) del DL n. 69/2013), che ha modificato l'art. 86 del DPR n. 602/1973. Qualora la procedura posta in essere dall'agente della riscossione sia antecedente al 20 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del citato DL n. 69/2013), ai fini della maturazione del diritto al rimborso della spesa è richiesto il preavviso di fermo amministrativo. Pertanto, come chiarito anche nella relazione illustrativa, è evidente che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA;

- **comma 611, lett. f): Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013**

La norma in commento prevede che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. testo unico sulla trasparenza) si applichino alle "pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". Per tali soggetti si dispone che l'applicazione delle misure previste dal predetto d.lgs. n. 33/2013 avvenga "limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività" di interesse pubblico;

- **commi 618-624: Estinzione agevolata di carichi affidati agli agenti della riscossione**

I commi in argomento, così come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, recano disposizioni finalizzate a consentire ai debitori iscritti nei ruoli emessi da uffici statali (sono esclusi dall'ambito applicativo della norma i ruoli emessi non dagli "Uffici Statali" intesi come "Uffici dell'Amministrazione statale in senso stretto", vale a dire, in primis, quelli emessi da istituti previdenziali e assistenziali, quali l'Inps e l'Inail), Agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, di estinguere il proprio debito pagando l'importo iscritto a ruolo, senza corrispondere, rispettivamente, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del DPR n. 602/1973 e quelli di mora di cui all'art. 30 del



medesimo decreto. Restano invece dovuti l'aggio sulle somme riscosse e i rimborsi spese previsti dall'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, afferenti ai carichi eventualmente condonati (comma 618, lett. b). Ciò posto, si evidenzia che sono comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti (comma 619).

Il debitore che intenda accedere alla "definizione agevolata" in esame, potrà estinguere il debito versando entro il 31 marzo 2014, in unica soluzione, quanto stabilito dal legislatore (comma 620). Per consentire il versamento delle somme dovute entro il termine predetto e la registrazione delle relative operazioni, è stabilito che la riscossione dei carichi ammessi alla definizione agevola resti sospesa fino al 15 aprile 2014, con sospensione, per il corrispondente periodo, anche dei termini di prescrizione (comma 623).

A seguito del pagamento, l'Agente della riscossione:

- è automaticamente scaricato dell'importo residuo;
- trasmette entro il 30 giugno 2014, anche in via telematica, a ciascun ente interessato "l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento". Ciò, per consentire agli enti creditori l'eliminazione dalle proprie scritture patrimoniali dei crediti corrispondenti alle quote discaricate (comma 621).


Entro la stessa data del 30 giugno 2014, si dispone che gli agenti, mediante posta ordinaria, informino i debitori, che hanno versato nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito (comma 622).

Il comma 624, infine, estende l'applicazione delle disposizioni sopra riportate anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e parimenti affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013;

- **comma 736: Importo minimo della riscossione dei crediti relativi ai tributi locali**

Il comma in parola, novellando l'art. 3, comma 10 del DL n. 16/2012, che aveva fissato, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di natura tributaria di modesto ammontare il limite minimo di 30 euro, ha espressamente escluso dall'applicazione di questa soglia, a far data dal 1° gennaio 2014, i tributi locali.

Per gli aspetti di specifica competenza, per la corretta individuazione del limite minimo nell'ambito della riscossione coattiva di tali tributi, si richiama la posizione recentemente assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, chiamato a pronunciarsi su alcuni quesiti in materia di cosiddetta "Mini IMU" di cui all'art. 1, del DL n. 133/2013.



La modifica del citato art. 3, comma 10, non ha l'effetto di far rivivere, per i crediti di interesse, la soglia minima di 16,53 euro, dettata dall'art. 1 del DPR n. 129/1999, in vigore prima del suo innalzamento a 30 euro.

Altra Normativa

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Gli Agenti della riscossione, in quanto ricompresi tra le imprese finanziarie di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93 e s.m.i.), risultano assoggettabili alla vigilanza equivalente da parte del Ministero competente ai sensi dell'art. 114 del citato TUB.


Dal 2008 Eurostat ed ISTAT hanno classificato Equitalia e le sue Partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci Agenzia delle entrate e INPS sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC95 - è stato ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2013 dall'inserimento delle Amministrazioni Centrali nell'apposito elenco pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013.

Ne consegue l'assoggettamento di Equitalia e del suo Gruppo a diverse misure di contenimento della spesa, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del D.L. 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare RGS n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno. L'importo dovuto per il Gruppo, pari a Euro 718.814,00, è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato in data 28 marzo 2013.



Decreto Legge n. 78/10

Anche il D.L. 78/10, convertito con la L. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste. L'importo previsto di Euro 1.545.094 è stato versato nel mese di ottobre 2013 dalla Capogruppo, per conto del Gruppo, nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato delle ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

Decreto Legge n. 52/12

Da evidenziare anche il D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle pubbliche amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.


Decreto Legge n. 83/12

Con le medesime finalità è intervenuto il D.L. 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che obbliga alla pubblicazione, dal 1° gennaio 2013 a pena di inefficacia legale, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni pubblica amministrazione.

Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)

Inoltre, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'inapplicabilità ope legis degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle pubbliche amministrazioni, nonché la loro riduzione obbligatoria del 15% dal 01/01/2015;
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi



rispetto al 2011;

- la norma secondo la quale il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio, fino al 31 dicembre 2014, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010.

Con riferimento all'ultimo punto si specifica che la Capogruppo ha effettuato il 28 giugno 2013 il versamento dovuto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'ammontare di € 12.419.522.


Tale importo è stato determinato calcolando il 10% dei "consumi intermedi" risultanti dai dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" ed ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta dalla società è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)

Da ultimo, la L. 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è fissata, per l'anno 2013, nell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Il relativo versamento di € 1.917.413 è stato effettuato da Equitalia SpA il 28 giugno 2013.

Per tutte le misure di contenimento della spesa sopra descritte la Capogruppo, che ha disposto i relativi versamenti al bilancio dello Stato, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del D.L. 203/2005 e dell'inclusione, come gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 - sia in quanto il risparmio, commisurato alle voci di costo dell'esercizio 2010, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato rispetto all'anno 2012, se non su base aggregata.



Infine, si rappresenta che Equitalia SpA e le sue Società partecipate sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte "viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58".

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D. Lgs. 231/07 - recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, D. Lgs. 231/07).


Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);
- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che il D.L. 201/11, convertito con L. 214/11 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.), ha introdotto l'obbligo di comunicazione delle suddette infrazioni anche all'Agenzia delle entrate, per l'attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e da ultimo a 1.000 euro, per effetto del citato D.L. 201/11.

Si sottolinea, inoltre, che il D. Lgs. 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata",



prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" ed "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che la Società Capogruppo ha provveduto con specifiche Direttive ad evidenziare alle Partecipate le intervenute modifiche alla normativa antiriciclaggio, ai fini dei connessi adempimenti legislativi.


In particolare, per quanto riguarda i mezzi di pagamento utilizzabili per importi pari o superiori ai mille euro, sono disponibili le modalità dei RAV, accettabili presso l'intero sistema bancario, postale e tabaccai abilitati, e degli assegni circolari, oltre alle carte di debito e di credito utilizzabili tramite i POS fisici e virtuali nella modalità on-line.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche". La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 187/10" - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

Da ultimo si segnala che l'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della



tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Come noto, il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano, recependo le relative convenzioni internazionali, un regime di responsabilità amministrativa riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico degli Enti per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, gestione e controllo degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e da parte di loro sottoposti. Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

A tal fine, a partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo si sono dotate di:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300";
- un Codice Etico;
- un Organismo di Vigilanza.

L'obiettivo è assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. In particolare il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico per prevenire la commissione di detti reati, attraverso l'individuazione delle c.d. "aree a rischio" e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto;
- separazione delle funzioni, in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate.

Equitalia, a partire dal 2011, per migliorare l'adeguamento dell'intero Gruppo alla normativa di cui sopra, ha intrapreso opportune iniziative di manutenzione ed evoluzione di quanto già disposto. In particolare sono in fase di aggiornamento:

- il Modello Organizzativo D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, tenuto conto dei nuovi reati introdotti dal legislatore con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") e il D.L. 14 agosto 2013 n. 93 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle

province”)

- la matrice contenente la mappatura delle aree a rischio, con l’obiettivo di individuare le attività aziendali nel cui ambito possono, in via teorica, essere commessi reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. All’interno di tale matrice sono state inserite tutte le attività sensibili rilevate associate alle Strutture organizzative aziendali responsabili e ai reati potenzialmente realizzabili.

Per quanto riguarda gli Agenti della Riscossione:

- è attualmente in corso una fase progettuale di definizione univoca dei protocolli specifici, suddivisi per processo, con il coordinamento di Capogruppo;
- è attualmente in corso una fase di implementazione ed aggiornamento dei contenuti del modulo FAD (formazione a distanza) sul tema, che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all’interno delle varie società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.


Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le società del Gruppo Equitalia hanno attivato le procedure necessarie per assicurare l’adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel D. Lgs. 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).

Per garantire l’incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all’invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l’applicazione della procedura di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l’utilizzo di apparecchiature radioscopiche per l’individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi.

Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003

L’art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“Decreto Semplificazioni”), abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l’obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Ciò nonostante, tenuto conto dell’attenzione riservata dall’azienda alle politiche di sicurezza del dato, dell’operatività delle regole dettate dall’art. 34 del Codice Privacy e dall’Allegato B), nonché dell’obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all’interno dell’organizzazione aziendale, si è provveduto, a tempo debito, ad un



aggiornamento del pregresso DPS per l'anno 2012, ritenendolo un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento.

A seguito della riorganizzazione che ha interessato il Gruppo Equitalia nel 2013, si è dato corso, in stretto raccordo con la Capogruppo, ad una nuova mappatura delle strutture e dei processi aziendali, anche allo scopo di verificare, ancora una volta, il livello di sicurezza informatica aziendale e di identificare le eventuali aree maggiormente a rischio, in modo da garantire, se del caso con interventi e protezioni appropriate, l'aderenza alle prescrizioni del citato Codice.

Dirigente preposto

L'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF"), introdotto dall'art. 14 della L. 262/05, ha disciplinato la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo un articolato sistema di competenze e responsabilità riferibili al ruolo in questione.

L'art. 119 del TUF precisa che le disposizioni in questione si applicano "salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)".


L'Assonime (Circ. n. 12/2006) ha chiarito che la disciplina in esame "è obbligatoria per le sole società con azioni quotate". Successivamente l'ABI (Circ. n. 13 del 2007), pur evidenziando il dubbio che l'art. 154-bis possa trovare applicazione generalizzata, ha ritenuto che "la tesi dell'applicabilità della normativa de qua alle sole società quotate sia, allo stato, da preferirsi".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ha richiesto l'applicazione di un regime analogo a quello previsto dalla L. 262/05 anche alle società pubbliche da questo direttamente partecipate.

Ciò premesso - pur non configurandosi al momento i presupposti per un'applicazione della normativa - Equitalia SpA, nell'ambito del progetto di accentramento delle funzioni di corporate (acquisti, logistica, amministrazione e finanza e amministrazione del personale), tecnici (ICT) e di coordinamento (normativa riscossioni, relazioni istituzionali, etc.), si sta dotando degli strumenti operativi e procedurali per codificare i processi di redazione dei documenti contabili e di bilancio. A tal fine sono in corso di omogeneizzazione i sistemi gestionali contabili e le procedure organizzative in parallelo con il processo di razionalizzazione dell'assetto societario del Gruppo.

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006

Ai sensi del D. Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) - la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da considerarsi



“organismi di diritto pubblico” e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all’art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
- società ricomprese nell’elenco ISTAT per l’inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L. 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ed assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.


Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 30 novembre 2011, ha emanato il REGOLAMENTO (CE) N.1251/2011 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sono state modificate nei termini che seguono:

- LAVORI: da Euro 4.848.000,00 a Euro 5.000.000,00 al netto di IVA;
- FORNITURE: da Euro 193.000,00 a Euro 200.000,00 al netto di IVA;
- SERVIZI: da Euro 193.000,00 a Euro 200.000,00 al netto di IVA.

Le precedenti soglie, vigenti per tutto il 2011, erano state fissate dal REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009.

Con D. Lgs. 53/10 (pubblicato sulla G.U. 12.4.2010 n. 84) è stata recepita in Italia la Direttiva 2007/66/CE in materia di “*miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici*”. Tra le principali novità, si segnalano:

- introduzione di un termine dilatorio per la stipula del contratto (che potrà avvenire, di norma, solamente dopo 35 giorni dall’aggiudicazione della gara);
- riduzione dei termini di impugnazione dell’aggiudicazione, fissati in 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione ai sensi dell’art. 79 c. 2 del D. Lgs. 163/06;



- introduzione di norme razionalizzatrici dell'arbitrato.

Il D.P.R. 207/10, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del D.P.R. 554/99.

Il Regolamento è entrato in vigore a far data dall'8 giugno 2011 e pertanto tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici soggetti alla disciplina del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

Con L. 106/11 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 70/11 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs 163/06 e al D.P.R. 207/10. Tra le principali novità, si segnalano:

- integrazioni all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, in merito ai requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- introduzione del c. 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. 163/06, in merito alla tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- modifica dell'art. 125, c. 11, D. Lgs. 163/06, in merito alla soglia di riferimento per l'affidamento diretto di servizi e forniture nell'ambito delle acquisizioni in economia (da Euro 20.000 ad Euro 40.000);
- modifica dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, in merito all'introduzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62 bis del codice dell'amministrazione digitale;
- introduzione del c. 4 bis dell'art. 64 del D. Lgs. 163/06, in merito all'adozione da parte delle stazioni appaltanti dei modelli di bando approvati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cd "bandi-tipo").

Da ultimo si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo è intervenuta varie volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il D.L. 52/2012 (I Decreto Spending review), il D.L. 83/2012 (Decreto Crescita) e il D.L. 95/2012 (II Decreto Spending review) ed infine il D.L. 179/2012 (DigitPA), come convertiti in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;

- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare.


Successivamente, la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 69/13 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli appalti pubblici.

In particolare, proseguendo nell'azione diretta a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, già avviata con la legge n. 95/2012, ha introdotto:

- l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, prevedendo altresì che l'A.V.C.P. vigili sui contratti pubblici per garantire il rispetto anche del principio di tutela delle piccole e medie imprese, attraverso l'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali (art. 26 bis della L. 98/13). A tal fine, all'art. 7, comma 8, lettera a), del Codice degli appalti è stato precisato che l'obbligo di comunicazione all'A.V.C.P. dei dati concernenti l'appalto comprende anche la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti;
- la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, prevedendo una disciplina transitoria – con riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 98/13 e fino al 31 dicembre 2014 – secondo la quale è consentita una anticipazione del prezzo all'appaltatore pari al 10% dell'importo del contratto.

In materia di regolarità contributiva e DURC, la L. 98/13 da un lato ha specificato l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, anche in caso di subappalto (precisazioni introdotte agli artt. 38 e 118 del Codice degli appalti), nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva; dall'altro lato ha introdotto misure volte a semplificare l'azione amministrativa in merito alla verifica di regolarità contributiva. Infatti:

- ha esteso la durata della validità del DURC a 120 giorni, decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente;
- ha previsto l'utilizzabilità del medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;



- ha previsto l'acquisizione del DURC, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione (per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC).

Con la citata legge sono state introdotte modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto per le stazioni appaltanti nuovi obblighi in materia di trasparenza e pubblicità relativamente alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il Legislatore all'art. 1, comma 15 della legge in questione, oltre a ribadire che *"la trasparenza dell'attività amministrativa ... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*, ha stabilito che *"la trasparenza dell'attività amministrativa (...) è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi"* e tra questi è specificatamente ricompresa la *"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163"*.

Nella seduta del 22 gennaio 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nei termini di legge, le Società del Gruppo hanno provveduto alla pubblicazione nel sito web aziendale dei dati richiesti.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il D. Lgs. 231/02, emanato su delega della L. 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito:

- la decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale

